

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2535 del 17/05/2023
Oggetto	FEPPA0835 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO PROMISCOU AGRICOLO IN LOCALITA' BORGO, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA FRATTINA S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2556 del 15/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FEPPA0835
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE AD USO PROMISCOUO AGRICOLO IN LOCALITA' BORGO,
NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA FRATTINA S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda presentata dalla Società Agricola Frattina s.s. (C.F./P.IVA 01053390389) con sede legale in Via Frattina 16/2 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), volta ad ottenere la variante sostanziale alle concessioni di derivazione di acque sotterranee in località Borgo nel Comune di Vigarano Mainarda FEPPA0835 e FEPPA1418 con unificazione delle suddette concessioni, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/205012 del 14/12/2022;

DATO ATTO CHE:

- i due pozzi in esame sono stati autorizzati ad un prelievo di 25.000 mc/anno con portata di 12 l/s (Concessione preferenziale FEPPA0835 - Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 989 del 31/01/2006) e ad un prelievo di 280 mc/anno con portata di 10 l/s (Concessione preferenziale FEPPA1418 - Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 9577 del 7/07/2006);
- in data 21/12/2006 il Concessionario ha presentato domanda di rinnovo delle due concessioni di cui sopra, rimaste ad oggi inevase;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001 la domanda in esame, che si configura come variante sostanziale prevedendo un aumento dei quantitativi di prelievo dai pozzi, è da assoggettare alla disciplina prevista dallo stesso Regolamento per il rilascio di nuova concessione;
- la domanda ricevuta contiene la documentazione tecnica richiesta dall'art. 6 del RR 41/2001 consistente nel caso specifico in relazione idrogeologica-tecnica a firma del Dott. Geol. Cecilia Agostini;
- la ditta concessionaria "Azienda Agricola Frattina di Roncarati Giuseppe e c. s.s." ha cambiato denominazione in "Società Agricola Frattina s.s." mantenendo invariato il codice fiscale e la sede legale;

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con nota prot. n. PG/2022/212536 del 28/12/2022 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i parere di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso il parere di competenza con nota acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2023/10546 del 20/01/2023 dal quale risulta che il canale consorziale più prossimo ai pozzi in esame dista 1,2 km da questi;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 14 del 18/01/2023 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- i pozzi oggetto della domanda di concessione sono ubicati nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) in località Borgo su terreni di proprietà del richiedente censiti nel Catasto comunale al Foglio 27 Mappale 335 (pozzo 1) e Foglio 27 Mappale 286 (pozzo 2);
- le caratteristiche salienti dei due pozzi, come risulta dalla documentazione agli atti, sono di seguito riassunte:

Pozzo n. 1

• anno di realizzazione	1993
• coordinate UTM RER	X=695341 Y=968356
• profondità	85 m
• diametro	200 mm
• materiale	PVC
• profondità filtro	75 – 85 m
• tipo pompa	elettropompa sommersa
• potenza pompa	5,5 kW
• portata di esercizio	12 l/s

Pozzo n. 2

- coordinate UTM RER X=695306 Y=968341
 - profondità 100 m
 - diametro 165 mm
 - profondità filtro sconosciuta
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 5,5 kW
 - portata di esercizio 10 l/s
- le teste pozzo sono ubicate all'interno di pozzetti interrati e sono dotati di contatore volumetrico;
 - il pozzo n. 1 viene utilizzato per l'irrigazione di terreni coltivati a frutteto (pero e melo) con estensione di 22 Ha, mentre il pozzo 2 viene utilizzato per irrorazioni di prodotti fitosanitari e diserbanti oltre che per il lavaggio di mezzi meccanici e agricoli;
 - la variante in esame prevede un aumento dei volumi prelevati dai pozzi motivato da maggiori fabbisogni connessi ai cambiamenti climatici e all'aumento delle infestazioni;
 - in base ai fabbisogni attuali viene richiesto un prelievo totale annuo di 55.000 mc dal pozzo 1 e 800 mc dal pozzo 2 mantenendo invariata la portata istantanea di prelievo;
 - gli emungimenti sono previsti nel periodo aprile-ottobre per il pozzo 1 e febbraio-novembre dal pozzo 2;
 - entrambi i pozzi intercettano il Complesso acquifero A2, di cui allo schema delle unità idrostratigrafiche della pubblicazione "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998);

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura alluvionale padana - confinato superiore" (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 50 l/s) e che la "criticità tendenziale" ricavata dai dati di trend piezometrico, subsidenza e soggiacenza dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO che i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””

ACCERTATO CHE:

- i pozzi in esame non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- i pozzi non ricadono in aree naturali protette né all’interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell’ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d’uso della risorsa idrica richieste (irrigazione agricola e lavaggio mezzi) rientra nelle tipologie di cui alla DGR 1994/2006 (uso promiscui agricolo), il cui importo base è definito dalla suddetta delibera di Giunta Regionale;
- i canoni relativi alle annualità pregresse sono stati regolarmente versati;
- il concessionario è tenuto a corrispondere un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti dalla presente concessione per un importo pari a ad una annualità del canone, ai sensi della LR 3/1999;
- agli atti di questo Servizio risultano già versati depositi cauzionali per un totale di 103,30 € relativamente alle due pratiche FEPPA0835 e FEPPA1418;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della variante con unificazione delle concessioni di derivazione FEPPA0835 e FEPPA1418 nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell’allegato disciplinare tecnico;
- che debba essere annullata la concessione FEPPA1418 in quanto riunificata nella FEPPA0835;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell’atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 10/05/2023 (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/81979 del 10/05/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell’assolvimento dell’imposta di bollo cui è assoggettata l’emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/81979 del 10/05/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Frattina s.s. (C.F./P.IVA 01053390389) con sede legale in Via Frattina 16/2 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), la variante alle concessioni di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso promiscuo agricolo

FEPPA0835 e FEPPA1418 e la loro unificazione, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;

- b) di dichiarare annullata la concessione FEPPA1418 in quanto riunificata nella FEPPA0835;
- c) di stabilire che la derivazione debba essere attuata mediante i due pozzi ubicati nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), in località Borgo, su terreni censiti nel Catasto comunale al Foglio 27 Mappale 335 (pozzo 1) e Foglio 27 Mappale 286 (pozzo 2) ed individuati dalle seguenti coordinate UTM (RER): X=695341 Y=968356 (pozzo 1) e X=695306 Y=968341 (pozzo 2);
- d) di stabilire i quantitativi massimi complessivamente derivabile in 22 l/s di portata istantanea (12 l/s dal pozzo 1 e 10 l/s dal pozzo 2) e in 55.800 mc di volume totale annuo (55.000 mc/anno dal pozzo 1 e 800 mc/anno dal pozzo 2);
- e) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatori);
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2032 salvo provvedimenti di decadenza o revoca da parte dell'Amministrazione concedente adottati ai sensi degli artt. 32 e 33 del RR 41/2001; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di precisare che il canone per l'annualità 2023 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 386,02, somma che è stata versata in data 10/05/2023 tramite sistema PagoPA;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto la somma di 282,72 € a titolo di integrazione del deposito cauzionale in data 10/05/2023 con sistema PagoPA; tale deposito, per un totale di 386,02 €, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2024 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del DLgs. n. 33/2013 nonché del DLgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- q) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- s) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso promiscuo agricolo in località Borgo nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) richiesta dalla Società Agricola Frattina s.s. (C.F./P.IVA 01053390389) con sede legale in Via Frattina 16/2 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Procedimento cod. n. FEPPA0835.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei due pozzi descritti all'art. 2, verrà utilizzata per una portata massima di 12 l/s e volume massimo di 55.000 metri cubi annui (pozzo 1) e per una portata massima di 10 l/s e un volume massimo di 800 metri cubi annui (pozzo 2).

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso promiscuo agricolo (irrigazione e lavaggio mezzi) nel periodo aprile-ottobre (pozzo 1) e febbraio-novembre (pozzo 2).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I pozzi sono ubicati in Località Borgo, nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), su terreni censiti nel Catasto comunale al Foglio 27 Mappale 335 (pozzo 1) e Foglio 27 Mappale 286 (pozzo 2);

Le caratteristiche tecniche dei due pozzi sono di seguito riassunte:

Pozzo n. 1

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • anno di realizzazione | 1993 |
| • coordinate UTM RER | X=695341 Y=968356 |
| • profondità | 85 m |
| • diametro | 200 mm |
| • materiale | PVC |
| • profondità filtro | 75 – 85 m |
| • tipo pompa | elettropompa sommersa |
| • potenza pompa | 5,5 kW |
| • portata di esercizio | 12 l/s |

Pozzo n. 2

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • coordinate UTM RER | X=695306 Y=968341 |
|----------------------|-------------------|

- profondità 100 m
- diametro 165 mm
- profondità filtro sconosciuta
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 5,5 kW
- portata di esercizio 10 l/s

Le teste pozzo sono ubicate all'interno di pozzetti interrati e sono dotati di contatore volumetrico.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2032, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

L'eventuale sostituzione di un contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

I dati dei volumi annui prelevati dai due pozzi dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FEPPA0835**;
- scadenza della concessione.

Il cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione o sostituzione, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, per sopravvenute ragioni di interesse

pubblico e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.